



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SOCIETÀ' PARTECIPATE

Determinazione N. 4186 / 2017

Responsabile del procedimento: MATTEO TODESCO

Oggetto: ACQUISTO DAL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA DELLA RELATIVA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA SOCIETÀ' GRAL SCRL PER EURO 10.090,00 IN ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO METROPOLITANO N. 11 E N. 12 DEL 11 LUGLIO 2017

Il dirigente

Premesso che l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante le *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*:

- i. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50, dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

visti altresì:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il *“Testo unico sull'ordinamento degli enti locali”*, ed, in particolare, l'art. 107 sulle funzioni e le responsabilità dei dirigenti e l'art. 147-quater sui controlli sulle società partecipate;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 42/2009”* e s.m.i., che introduce nell'ordinamento giuridico i nuovi principi contabili destinati agli enti territoriali;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i. recante il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;

- lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016 ed, in particolare, l'art. 28 sulle competenze dei dirigenti;
- il regolamento degli uffici e dei servizi della Provincia di Venezia, applicabile in virtù del principio di continuità amministrativa dopo il subentro della Città metropolitana e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 25, comma 1, lett. c), punto c2, secondo cui, tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, rientra l'assunzione delle determinazioni a contrattare;
- il regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia di Venezia, anch'esso applicabile in virtù del principio di continuità amministrativa e, in particolare, il capo IV relativo al controllo sulle società partecipate dall'Ente non quotate;
- il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione per gli esercizi 2017-2019;
- il piano esecutivo di gestione – piano della performance per l'esercizio 2017, che affida al dirigente del servizio società partecipate, tra gli altri, l'obiettivo 3 collegato anche alle operazioni di rezzionalizzazione delle società partecipate dall'Ente;
- il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.) 2017-2019;

premesso che, con deliberazione, n. 11, in data 11 luglio 2017, il Consiglio metropolitano ha:

- i. approvato ai sensi dell'art. 24, del decreto legislativo n. 175 del 2016 e s.m.i., la prevista ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dall'Ente al 23 settembre 2016, unitamente alle conseguenti azioni di revisione straordinaria;
- ii. preso atto del mancato raggiungimento del requisito di fatturato minimo prescritto dal d.lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii. da parte società GRAL srl, società soggetta a direzione e coordinamento della Città metropolitana e partecipata direttamente dalla stessa con una quota del 99% e dal Comune di Campagna Lupia con una quota dell'1%;
- iii. confermato che la predetta società, operante nel campo della valorizzazione e della promozione delle attività di venericoltura nella laguna di Venezia, resta comunque necessaria per l'attività di concessione delle aree demaniali, svolta per conto del Provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto, e per le attività collegate alla funzione pesca, tuttora in capo alla Città metropolitana seppur in fase di riordino a seguito della L.R. n. 30/2016;
- iv. evidenziato, altresì, che la società potrebbe risultare strategica anche in sede di trasferimento delle funzioni del soppresso Magistrato alle acque, sulla base delle previsioni di cui al dl n. 90/2014 e del patto per lo sviluppo della Città di Venezia del novembre 2016;
- v. conseguentemente stabilito di procedere con la fusione, per incorporazione, della GRAL srl nella società San Servolo srl, altra società a totale partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo della Città metropolitana, salvaguardando i livelli occupazionali della società incorporanda e garantendo il passaggio della attività di sub-concessione delle aree demaniali ai fini della venericoltura (per gli aspetti collegati alla funzione pesca fino alla

concreta definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo da parte della regione) alla società incorporante;

vi. previsto che, tra gli adempimenti da porre in essere, vi sarebbe stato, previo accordo, la liquidazione della quota al Comune di Campagna Lupia (Ve);

preso atto che, con successiva deliberazione, n. 12, in data 11 luglio 2017, il Consiglio metropolitano ha quindi approvato appositi indirizzi generali in ordine alla fusione per incorporazione della società GRAL srl nella società San Servolo srl stabilendo, in particolare, di:

- incaricare gli organi amministrativi della GRAL srl e della San Servolo srl di redigere e depositare il progetto di fusione entro il 31 dicembre 2017;
- approvare un crono-programma di massima degli adempimenti collegati al processo di fusione, precisando che lo stesso avrebbe potuto essere oggetto di successive modifiche in sede di approvazione del progetto di fusione da parte dello stesso Consiglio, nonché di modifiche non sostanziali, a cura del sottoscritto dirigente del servizio società partecipate, volte a semplificare ulteriormente, ove possibile, l'iter di fusione;
- autorizzare, al fine di rendere possibile l'avvio di una procedura semplificata di fusione per incorporazione, l'eventuale acquisto della quota posseduta dal Comune di Campagna Lupia nella GRAL srl, pari all'1% del capitale sociale (e previa acquisizione di apposita perizia di stima del relativo valore), in considerazione dello snellimento e dell'accelerazione della medesima procedura e dei conseguenti risparmi di spesa previsti dal principio contabile OIC n. 4;

dando atto che il sottoscritto dirigente del servizio società partecipate avrebbe posto in essere ogni adempimento inerente e conseguente ai succitati indirizzi;

atteso che, con nota prot. n. 62164 in data 13 luglio 2017, la predetta deliberazione n. 12/2017 è stata inviata al Comune di Campagna Lupia (Ve) per le conseguenti determinazioni in ordine alla rispettiva quota minoritaria di partecipazione nella GRAL srl;

vista la comunicazione, acquisita al protocollo generale al n. 88368 in data 18 ottobre 2017, con cui il Comune di Campagna Lupia (Ve):

- a) ha trasmesso all'Ente la deliberazione del proprio Consiglio comunale, n. 54, in data 27 settembre 2017, ad oggetto "Revisione straordinaria delle società partecipate – D.Lgs. 175/2016", dalla quale emerge la volontà dell'Amministrazione comunale di alienare la partecipazione del Comune nella società GRAL srl;
- b) ha richiesto, in considerazione del diritto di prelazione spettante, in base allo statuto sociale, alla Città metropolitana, una stima della propria partecipazione nella società per poter valutare una conseguente offerta da parte dell'Amministrazione metropolitana;

vista la perizia di stima, redatta in data 10 novembre 2017, dal perito incaricato dalla GRAL srl, dott. Aldo Canal dello studio Barea-Canal-Bares - Professionisti associati di Mestre (Ve), da cui risulta che:

- *“alla data del 30 settembre 2017, il valore economico della società Gestione Risorse Alieutiche Lagunari s.c. a r.l. ammonta ad euro 1.009.192,00 (unmilionenovemilacentonovantadue/00) che si arrotonda ad euro 1.009.000,00 (unmilionenovemila/00);*
- *il valore attribuibile alla partecipazione dell'1% posseduta dal socio Comune di Campagna Lupia è pari ad euro 10.090,00 (diecimilanovanta/00)”*;

atteso che, con comunicazione a mezzo e-mail, prot. n. 95583, in data 13 novembre 2017, la predetta perizia è stata trasmessa al Comune di Campagna Lupia (Ve);

preso atto che, con deliberazione di Consiglio comunale, n. 70, in data 28 novembre 2017, immediatamente eseguibile, il suddetto Comune ha accettato il prezzo di 10.090,00 per l'acquisto, da parte della Città metropolitana, della relativa partecipazione nella GRAL srl;

considerato che, in vista della sottoscrizione del contratto di compravendita della quota, fissata per il giorno 4 dicembre p.v., alle ore 15.00, presso lo studio notarile Candiani in Mestre (Ve), occorre procedere con l'impegno e la conseguente liquidazione della somma a favore del Comune, oltre che con l'impegno dell'imposta di registro per euro 500.00, comprensivi di eventuali ulteriori oneri, da rimborsare alla GRAL srl che se ne farà carico;

considerato che, allo scopo, risulta necessario effettuare apposita variazione compensativa tra i capitoli del macroaggregato 01, della missione 01, programma 03, titolo 03, del bilancio per l'esercizio 2017, riducendo di euro 10.090,00, la disponibilità presente all'articolo 4639 – capitolo 211730 “Acquisto partecipazioni dei comuni soci della Nuova Pramaggiore srl in liquidazione” per creare un nuovo articolo da denominare “Acquisto partecipazioni in società” in cui far confluire la predetta somma di euro 10.090,00, finalizzata all'acquisito della quota in parola dal Comune di Campagna Lupia (Ve);

visto, in proposito, l'art. 175, co. 5-quater e 5-quinquies, del Tuel, secondo cui:

- nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio, variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
- le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti,

d e t e r m i n a

- 1) di procedere, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio metropolitano n. 11 e n. 12 del 11 luglio 2017, con l'acquisto dal Comune di Campagna Lupia della relativa quota di partecipazione, pari all'1%, nella società GRAL srl, al prezzo di euro 10.090,00;

- 1) di ridurre di euro 10.090,00 la disponibilità presente all'articolo 4639, capitolo 211730, macroaggregato 01, missione 01, programma 03, titolo 03, per creare contemporaneamente, ai medesimi riferimenti del bilancio 2017, un nuovo articolo, da denominare "Acquisto partecipazioni in società" in cui far confluire la predetta somma di euro 10.090,00;
- 2) di impegnare, sul nuovo articolo creato sulla base del punto che precede, la somma di euro 10.090,00 quale prezzo dovuto al Comune di Campagna Lupia (Ve) per l'acquisto di cui al punto 1) ai fini della sottoscrizione, avanti il notaio F. Candiani di Mestre, del contratto di compravendita della quota;
- 3) di impegnare a favore della società GRAL srl la somma di euro 500,00 alla missione 1, programma 3, titolo 1, macroaggregato 02, capitolo 108080, articolo 4484 conto finanziario U.1.02.01.02.000, a titolo di rimborso dell'imposta di registro e oneri vari versati dalla società per conto della Città metropolitana per la compravendita in argomento dando atto che le spese notarili faranno invece carico alla medesima società senza necessità di rimborso alcuno.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MATTEO TODESCO

atto firmato digitalmente